



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 luglio 2009 (07.07)  
(OR. en)**

**11775/09**

**ANTIDUMPING 46  
COMER 104  
CHINE 23**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 6 luglio 2009

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 339 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.7.2009  
COM(2009) 339 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (“regolamento di base”), nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta discende dall'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

L'11 luglio 2008 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato al dumping relativo a un solo produttore esportatore di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese, su richiesta dell'esportatore interessato.

Il 24 marzo 2009 la società interessata ha ritirato la sua domanda di riesame. È stato valutato se fosse giustificata la continuazione d'ufficio dell'inchiesta e la conclusione è stata che è opportuno chiudere il riesame. Si propone quindi che la Commissione adotti l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 10 luglio 2009.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nel campo di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Lo strumento proposto è il regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede altre opzioni.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>1</sup> (di seguito "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

### 1. PROCEDURA

#### 1.1. Disposizioni in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 1425/2006<sup>2</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio<sup>3</sup>. Per le otto società cui sono applicate aliquote di dazio individuali le aliquote in vigore variano dal 4,3% al 12,8%. Per le società che hanno collaborato che non beneficiano di aliquote individuali l'aliquota è dell'8,4% e per le altre del 28,8%.

#### 1.2. Domanda di riesame

(2) Il 25 marzo 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base da un produttore esportatore di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese.

(3) La domanda è stata presentata da CeDo Shanghai Limited ("CeDo Shanghai" o "il richiedente").

(4) Il richiedente ha tra l'altro sostenuto che i suoi prezzi all'esportazione verso la Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica erano aumentati notevolmente e

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

<sup>3</sup> GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

sostanzialmente più del valore normale costruito sulla base del costo di produzione del richiedente nella Repubblica popolare cinese e che questo aveva comportato una riduzione o l'eliminazione del dumping. Pertanto, non era più necessario per controbilanciare il dumping mantenere le misure ai livelli attuali, fissati in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

### 1.3. Apertura

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso ("avviso di apertura") pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>4</sup>, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda CeDo Shanghai. Il "prodotto in esame" è lo stesso che è oggetto del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, come modificato, ossia sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20% di polietilene e aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri (µm), originari della Repubblica popolare cinese, rientranti nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20).
- (6) L'inchiesta concernente il dumping ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.
- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente, i rappresentanti dell'industria comunitaria e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini indicati nell'avviso di apertura.

## 2. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (8) Con lettera alla Commissione datata 24 marzo 2009, CeDo Shanghai ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.
- (9) È stato valutato se fosse giustificata la continuazione d'ufficio del riesame. La Commissione ha ritenuto che la chiusura dell'inchiesta non inciderebbe sulla misura antidumping in vigore e che tale chiusura non era contraria all'interesse delle Comunità. L'inchiesta deve pertanto essere chiusa.
- (10) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione.
- (11) Si è pertanto concluso che il riesame concernente le importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore,

---

<sup>4</sup> GU C 176 dell'11.7.2008, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifica delle misure antidumping in vigore.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*